



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/2021

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 E RELATIVE AGEVOLAZIONI - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore 19:00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. DALLA FONTANA Susanna	X		8. SCAPOLO LUCIANO	X	
2. FRIGERIO Adelio	X		9. TOSCA Roberta		X
3. COPPA Sara	X		10. NEGRETTI Fabrizio		X
4. BOTTACIN Paola		X	11. CHIGHINE Giovanni	X	
5. GANDOLA Flavio	X				
6. VALERIO Claudio		X			
7. BERNASCONI Alessandro	X				
			Totale n.	7	4

Partecipa il Segretario Generale - reggente temporaneo - avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza il Sindaco Susanna DALLA FONTANA e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto la Lg. 160/2019, c.d. "legge di bilancio 2020";

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), che dispone *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; -15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

Visti:

- l'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità), con i quali è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 1° gennaio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) il cui articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prescrive che il Comune nella commisurazione della tariffa TARI deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18/2021 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento TARI;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19/2021 di data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2021;

Esaminata la proposta di determinazione delle suddette tariffe, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, a seguito del quale sono state adottate misure di contenimento del contagio - più o meno importanti nei diversi periodi a seconda del variare della situazione epidemiologica - con la sospensione o la riduzione di un numero più o meno ampio di attività economiche con l'esclusione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali;

Visti i provvedimenti normativi emanati dalle autorità nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ristoro e sostegno in favore delle varie categorie economiche colpite, nonché l'ultimo Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021 meglio noto come "Decreto Sostegni Bis";

Atteso che l'art. 6 comma 1 del Decreto Legge n.73 del 25 maggio 2021 recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro, e alle professioni connesso all'emergenza COVID-19, in merito alla Tariffa rifiuti testualmente recita: *"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche"*;

Visto l'art. 28 del vigente regolamento IUC -TARI che prevede: "1. Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali dell'Ente, è possibile prevedere riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. 2. In particolare, qualora si verificano eventi straordinari indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione o del contribuente, che comportino la chiusura temporanea delle attività produttive (ad esempio in occasione della pandemia da COVID-19), il tributo è ridotto sia nella parte fissa che in quella variabile. La percentuale di riduzione

dovrà essere stabilita sulla base della problematica insorta analizzando criteri oggettivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il periodo di interruzione dell'attività";

Ritenuto per quanto sopra esposto di concedere un'agevolazione TARI alle utenze non domestiche, con le seguenti modalità:

- a) una riduzione pari al 40% della quota variabile su base annua, alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o che hanno optato per la chiusura dell'attività in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- b) una riduzione pari al 25% della quota variabile su base annua alle categorie economiche interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

purché in regola con il pagamento della TARI anno 2020 ovvero di aver sottoscritto un piano di rientro mediante rateizzazione.

Al fine di usufruire di tali agevolazioni, le utenze dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2021;

Dato atto che tali riduzioni saranno interamente a carico del bilancio comunale e verranno applicate, sulla base delle istanze presentate dai contribuenti aventi diritto - il cui modello è allegato alla presente deliberazione - da applicarsi nella bolletta a saldo dell' anno 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2021 del 06.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 che dispone: "*... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)*";

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, resa nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come risultanti dagli allegati prospetti;
- di dare atto che le tariffe che si approvano con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e le scadenze per il pagamento delle due rate è fissato al 16.09.2021 e 16.03.2022;
- di dare atto, altresì, che sull'importo del tributo TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nell'aliquota deliberata dalla Provincia;
- di concedere, per l'anno 2021, una agevolazione TARI alle utenze non domestiche, con le seguenti modalità:
 - a) una riduzione pari al 40% della quota variabile su base annua, alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o che hanno optato per la chiusura dell'attività in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- b) una riduzione pari al 25% della quota variabile su base annua alle categorie economiche interessate dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

purché in regola con il pagamento della TARI anno 2020 ovvero di aver sottoscritto un piano di rientro mediante rateizzazione.

Al fine di usufruire di tali agevolazioni, le utenze dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 30 settembre 2021;

- di dare atto che la riduzione sarà applicata in occasione del saldo 2021 previsto per il 16.03.2022;
- di stimare l'importo complessivo della riduzione TARI in € 18.000,00 in base alla proiezione degli uffici, salvo esatta determinazione a seguito del ricevimento delle istanze da parte dei contribuenti aventi diritto; tale riduzione sarà interamente a carico del bilancio comunale e sarà finanziata dalle risorse assegnate all'intestato Ente dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e di dare atto che ai sensi della nota MEF n. 4033/2014 l'inserimento della presente nell'apposito portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con successiva e separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

Piazza Libertà – C.A.P. 22070

Tel. 031/880601 Fax 031/880575

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 20/2021 DEL 28/06/2021

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tariffe TARI 2021 e relative agevolazioni - Approvazione.

La scrivente dott.ssa Maria Maddaloni in funzione di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente normativa;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 24/06/2021

Il Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to dott.ssa Maria Maddaloni

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Susanna Dalla Fontana

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 27/07/2021 per ivi rimanervi gg. 15 consecutivi.

Lì, 27/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 28/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 27/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino